

Legge 107: delega sulla Formazione iniziale

Considerazioni e proposte

Scopo del documento è quello di cercare di delineare, in vista della emanazione prossima dei Decreti Delegati attuativi della riforma, **quale potrebbe essere la modalità di collaborazione U/S, che riteniamo indispensabile, nella formazione iniziale dei docenti e quali potrebbero essere le caratteristiche e le funzioni di un soggetto co-formatore proveniente dal mondo della Scuola.**

La formazione iniziale e l'accesso nei ruoli di docenza sono presenti nella legge 107/15 nei commi 180, e 181. Il comma 180 delega il governo ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge decreti legislativi relativi al riordino e semplificazione in materia d'istruzione. Nel comma 181, punto b), si indicano i principi e i criteri ai quali si devono attenere le norme relative alla formazione iniziale e l'accesso nei ruoli della docenza. Le indicazioni date riguardano i docenti della scuola secondaria.

Con la Legge 107/15 si vuole introdurre *un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti, sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata.*

Precisiamo subito che **l'impianto generale è condivisibile**, in quanto evita il doppio concorso per i futuri docenti e avvia un processo che porta all'assunzione a tempo indeterminato, in modo convincente. Si vede un'analogia con l'inserimento nel mondo del lavoro "a tutele crescenti", che è apprezzabile. In questo modo, almeno sulla carta, s'intende risolvere il problema del precariato, della trafila delle supplenze senza la certezza del conseguimento del ruolo.

Bisognerà cercare però di evitare che in questo iter si riproponga lo schema che vede la teoria (le discipline) affidate all'università e la pratica (l'insegnamento in classe) affidato alla scuola. Questa scissione teoria/prassi abbraccia modi di concepire la cultura a livelli profondi e consolidati. Pensiamo che abbia già prodotto danni evidenti nella società e nel modo di concepire l'educazione e la professione insegnante pertanto non possa essere riproposta. Si propone di articolare la **formazione per il conseguimento del Diploma di Specializzazione** nei seguenti ambiti: quello della formazione antropo-psico-pedagogica,

quello disciplinare con particolare riferimento alle didattiche disciplinari e quello dei laboratori didattici.

In relazione a questo si propone:

- 1) di evitare una riproposizione di **insegnamenti antropo-psico-pedagogici** essenzialmente generali: si ritiene che i corsi in questione, necessari alla formazione generale del docente, debbano essere contestualizzati alle discipline di riferimento;
- 2) **di attivare corsi disciplinari universitari** solo per il conseguimento di abilitazione su materie affini, se nel corso di laurea non sono previsti insegnamenti specifici obbligatori, ad esempio biologia per chi è laureato in chimica (a questo proposito è stato proposto dalla Divisione Didattica della SCI la realizzazione di un corso di laurea bidisciplinare che consenta ad un docente di ambito scientifico di insegnare due discipline, evitando l'insegnamento di una singola disciplina o quello di 3-4 discipline; vedere sito SCI/DD);
- 3) **di assegnare i corsi di didattiche disciplinari nella forma di laboratori** ad esperti del settore, che siano figure analoghe a quelle dei supervisor SSIS o tutor coordinatori del TFA. In generale queste figure sono ricercatori della didattica che provengono dal mondo della scuola e dell'associazionismo. Raramente sono già presenti in ambito universitario.

In particolare:

- a) Al punto b) del comma 181 della Legge 107/15 si afferma: "Nel primo anno del triennio si consegue un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario istituito dalle università, **anche** in convenzione con istituzioni scolastiche e loro reti, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza". **La parola segnata "anche" dovrebbe essere tolta poiché le convenzioni con le scuole secondarie sono necessarie.**

Si auspica l'assegnazione dei vincitori del concorso ad una rete di scuole, le reti avranno funzioni organizzative del tirocinio (assegnazione dei vincitori alle scuole e ai docenti tutor, rapporti con l'Università, ecc.) e di ricerca e documentazione in ingresso e in uscita. In ingresso possono essere utilizzati, con i dovuti aggiornamenti, materiali e pubblicazioni prodotti dall'esperienza delle SSIS e del TFA. Tra i materiali in uscita si propone la predisposizione del portfolio del docente in formazione, secondo criteri stabiliti dal Ministero.

- b) Per quanto riguarda **l'accesso alla formazione iniziale** attraverso il concorso sarà necessario chiarire la struttura, i contenuti richiesti, l'organizzazione delle prove e i criteri di valutazione da fissare a livello nazionale tenendo conto, ad esempio, di quanto avviene in Europa (es. in Finlandia: prova scritta, test attitudinale, colloquio).

- c) **Il modo in cui si consegnerà il diploma di specializzazione** è un nodo importante su cui riflettere. Non si può pensare di riproporre ancora una volta, come è stato fatto quasi sempre nelle SSIS e nei TFA, una serie di insegnamenti uguali a quelli

necessari per conseguire il diploma di laurea (vedi punto 2 precedente). I corsi di pedagogia e psicologia, affidati a docenti di Scienza della formazione, dovranno essere contestualizzati alla disciplina di riferimento (punto 1) precedente) e dovranno avere un totale di CFU equilibrato rispetto agli altri due ambiti della formazione tendo conto, ad esempio, di un totale massimo di 36 CFU.

d) **Le metodologie didattiche sono ciò che riguarda la didattica delle discipline e non sono “neutre”.** È da un’analisi storica ed epistemologica della materia che si evincono i metodi che le varie discipline (umanistiche, scientifiche, artistiche) utilizzano. Da questa analisi si può decidere quali siano le metodologie didattiche più adatte in una determinata età scolare. Quindi si auspica che anche in questa fase vengano assegnati **espliciti incarichi ad esperti delle didattiche disciplinari (definiti, da ora in avanti, co-formatori) anche non universitari** o a gruppi consolidati di ricerca didattica al cui interno, generalmente, operano anche docenti esperti della scuola.

Nell’esperienza delle SSIS i laboratori didattici sono stati organizzati e sviluppati in diverse Regioni dal Supervisore del Tirocinio a cui tali laboratori sono stati assegnati a partire dal secondo anno, anche se ciò non era esplicitamente previsto dal regolamento concorsuale di reclutamento dei Supervisor: *per i corsisti tali corsi hanno rappresentato l’unica novità.*

Nell’esperienza del TFA il tutor coordinatore ha avuto un ruolo analogo, sebbene di minor peso, per la durata del periodo di tirocinio (un anno invece dei due delle SSIS) e per il fatto che anche in questo caso i laboratori didattici sono stati formalmente affidati ai tutor coordinatori solo nel secondo ciclo di TFA, non in tutte le sedi, e in certi casi per un numero di CFU irrisorio (in Toscana, 1 CFU sui 18 previsti per l’area “Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico didattici”); tale funzione era prevista però, per la prima volta, da una norma nazionale (l’allegato al DM 487/2014). I docenti co-formatori dei laboratori didattici, essenzialmente docenti-esperti provenienti dal mondo della scuola saranno assunti tramite un concorso regionale per titoli ed esami.

e) Nell’ambito, poi, degli insegnamenti scientifico-sperimentali (fisica, chimica e biologia, scienze della Terra) **il co-formatore oltre a tenere il “Laboratorio di didattica”, dovrà organizzare e sviluppare un corso di “Didattica del laboratorio”** appoggiandosi a strutture scolastiche dotate di buoni laboratori didattici con apposite convenzioni U/S.

In ogni caso, anche per gli altri ambiti disciplinari, la funzione del co-formatore dovrà prevedere un corso di “Didattica laboratoriale” nel senso ampio che la ricerca pedagogica e didattica hanno contribuito a definire.

f) Ci sembra opportuno che **la specializzazione e il tirocinio professionale si svolgano in forma integrata per tutto il triennio** per evitare ogni rischio di separazione di teoria e prassi già paventata e favorire così lo sviluppo di una rete permanente per la formazione iniziale e in servizio imperniata su scuole, università e

soggetti accreditati per la formazione (associazionismo professionale ed enti). Una tale collaborazione rappresenterà anche una spinta significativa per fare delle scuole reali centri di ricerca, sperimentazione ed innovazione.

g) **Nel tirocinio comunque non si può pensare di abbandonare a se stesso l'insegnante tirocinante, ma sarà necessario un accompagnamento costante, come reso evidente dalle precedenti esperienze di formazione iniziale.** Sembra opportuno ed efficace che il corsista affidato alla scuola venga seguito da parte della stessa figura che ha effettuato i laboratori didattici previsti nella specializzazione poiché *il tirocinio in classe deve essere un momento di riflessione critica* se si desidera che il tirocinante abbia una formazione iniziale il più possibile completa e orientata ed efficace. Da questo punto di vista è opportuno che i tirocinanti siano coinvolti in modalità di codocenza su progetti previsti dal PTOF della scuola. L'incarico del co-formatore sarà esteso a tutto il triennio con compiti ovviamente diversi nelle fasi di specializzazione e *tirocinio*. *A questo proposito sembra ragionevole (anche in base ad esperienze precedenti)* che gli vengano assegnati un massimo di 15 tirocinanti da incontrare come gruppo o singolarmente nella sede che gli verrà assegnata.

h) Per la valutazione finale al termine del terzo anno si propone un colloquio davanti a una commissione con opportuni membri esterni, basata sulla documentazione dell'attività svolta raccolta in un portfolio.

Roma 19 dicembre 2015